



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
P.zza Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759/721/783**
Part. IVA 00231100512

U.O.A. Contratti Pubblici

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI A CAMPIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 94 SS. DEL D.LGS. 36/2023 AUTODICHIARATI DALL'OPERATORE ECONOMICO NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ART. 50 CO. 1 LETT A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2024

ART. 1 - PREMESSE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro.
2. In base a quanto riportato all'art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023, i controlli di cui al precedente comma sono svolti su un campione numerico predeterminato in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti, secondo modalità e parametri imparziali ed oggettivi.

ART. 2 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Costituiscono oggetto di controllo ai sensi del presente Regolamento le dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 1 rese dagli operatori economici, anche attraverso modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023 e, laddove siano stati richiesti, dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.
L'amministrazione effettuerà i controlli secondo quanto previsto dall'art. 99 del Codice.
2. Le verifiche sulla veridicità di quanto attestato dagli operatori economici nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno effettuate solo ed esclusivamente in relazione ai citati artt. 94, 95 e 98 e art. 100 (e quest'ultimo solo nel caso in cui in fase di procedura di affidamento siano stati richiesti requisiti di ordine speciale). Non si procederà a verifica di conformità di altre attestazioni rese dall'operatore economico non relative ai "requisiti" o di eventuale documentazione aggiuntiva allegata dallo stesso operatore economico e non richiesta dalla stazione appaltante.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE SOGGETTO A CONTROLLO

1. Il campione di atti da sottoporre al controllo di cui al precedente articolo è fissato nella misura del 5% (cinquepercento) - arrotondato all'unità superiore - delle dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale, attraverso l'utilizzo di applicazioni web all'uopo dedicate, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel periodo considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di acquisizione del CIG da parte di ogni RUP dell'Ente.
L'elenco è formato sulla base delle comunicazioni dei CIG acquisti dai RUP durante il periodo di riferimento, come specificato al successivo art. 4, comma 2.



U.O.A. Contratti Pubblici

ART. 4 – CADENZA TEMPORALE DEI CONTROLLI

1. I controlli di cui al presente Regolamento sono svolti con cadenza semestrale in riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, entro i termini di seguito precisati:
 - a) entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno in corso (1° gennaio - 30 giugno);
 - b) entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno precedente (1° luglio - 31 dicembre).
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento delle attività di cui al presente Regolamento, ogni RUP dell'Ente dovrà trasmettere con formale comunicazione all'U.O.A. Contratti Pubblici l'elenco dei CIG da lui medesimo acquisiti entro le seguenti scadenze:
 - a) entro il 15 luglio dovranno essere trasmessi i CIG acquisiti nel primo semestre (1° gennaio – 30 giugno);
 - b) entro il 15 gennaio dell'anno successivo dovranno essere trasmessi i CIG acquisiti nel secondo semestre dell'anno precedente (1° luglio - 31 dicembre).

L'ente si riserva per problematiche tecnico-organizzative, ovvero per altri impedimenti di ordine amministrativo, di effettuare – in deroga a quanto sopra riportato – un'unica verifica ovvero:

- entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 5 – UFFICIO COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORTEGGIO E CONTROLLO

1. Il complesso delle operazioni di sorteggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento è effettuato dall'U.O.A. Contratti Pubblici. Il sorteggio avviene in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota sulla home page del sito internet dell'Ente.
2. I successivi controlli sul campione di dichiarazioni sostitutive sorteggiate vengono effettuati dalla U.O.A. Contratti Pubblici per conto dei singoli RUP che risultino avere in carico i CIG estratti.

ART. 6 – ESITI DELLE VERIFICHE

1. Il Dirigente della U.O.A. Contratti Pubblici provvede a redigere apposito verbale contenente le risultanze delle attività di cui ai precedenti articoli e lo trasmette al RUP dei singoli procedimenti sottoposti a verifica.
2. Qualora vengano accertati elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità o omissioni di cui all'art. 71 co. 3 del D.P.R. n. 445/2000 il RUP competente nell'ambito del singolo affidamento, designato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, provvederà ad instaurare un contraddittorio con l'operatore economico dichiarante assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Laddove l'operatore economico non risponda entro i termini suddetti, ovvero presenti chiarimenti non considerati dal RUP idonei a giustificare le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni sostitutive, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 52 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento*



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
P.zza Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759/721/783**
Part. IVA 00231100512

U.O.A. Contratti Pubblici

indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

3. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolti nell'ambito delle verifiche e controlli verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

ART. 8 - FASE TRANSITORIA – ENTRATA IN VIGORE - NORME DI RINVIO

1. In fase di prima applicazione, la verifica avverrà entro il 30.09.2024 ed avrà ad oggetto gli atti riferiti al periodo 01.07.2023 - 31.12.2023 e al periodo 01.01.2024 – 30.06.2024.
2. Ai sensi dell'art. 10 delle "preleggi" il presente regolamento *"acquista efficacia a partire dal decimoquinto giorno dalla data della sua pubblicazione"* e resta valido fino a revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.